



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 09/12/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2014, n. 2185

Cont. 1286/11/GA - Corte d'Appello Sez. Lavoro Bari (RG 2247/13) Competenze professionali in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e dell'avv. Chiara Colapietro (suo difensore) - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Abbandono del giudizio di appello.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali" e confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Tribunale di Bari Sez. Lavoro, con sent. n. 7831 dell'11/6/2012 ha condannato la Regione Puglia al pagamento, in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro, della somma di € 17.336,62, (previa deduzione, dalle varie note specifiche allegate dal ricorrente, delle voci "deduzioni in udienza" (diritti) ed "assistenza udienze" (onorari), oltre alla voce "corrispondenza" ove richiesta), a titolo di compensi professionali, oltre alle spese di lite e accessori come per legge.

Detta sentenza è stata notificata, munita di formula esecutiva, in data 12/7/2013.

La Regione ha proposto appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra.

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio (€ 1.000,00 oltre oneri di legge), per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrispondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P."

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti .... con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido, Fedele Sindaco e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

Con atto di precetto notificato in data 13/3/2014 l'avv. Chiara Colapietro (difensore di controparte) ha intimato il pagamento delle somme liquidate nella sentenza cit..

Il medesimo professionista, con racc. del 17/3/2014, in considerazione della disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini previsti dalla citata D.G.R. n. 1222/2013, come modificata, ha comunicato l'intenzione di rinunciare alle spese di precetto, in caso di liquidazione in tempi brevi.

Con mail del 30/5/2014 l'avv. Ettore Sbarra (difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato) ha comunicato che si può procedere immediatamente al pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro in relazione alla sentenza in questione, onde procedere, in appello, secondo quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n. 1222/2013. - Bisogna dunque procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dall'avv. Ettore Sbarra con ultima mail del 30.05.2014, nonché in considerazione del minor esborso da parte dell'Ente:

- alla liquidazione in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro della sorte capitale e degli interessi legali maturati;
- alla liquidazione in favore del suo difensore avv. Chiara Colapietro del contributo spese per il giudizio di appello, da corrispondersi previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P., nonché delle spese liquidate nella sentenza di primo grado, in applicazione di quanto stabilito al punto 3 dispositivo della DGR n. 1222 del 2013 al fine di assicurare parità di trattamento tra le "cause decise in primo grado per le quali ... non sia intervenuto il pagamento delle relative competenze", quale quella di cui trattasi, e le cause decise in primo grado o i decreti ingiuntivi per i quali è intervenuto il pagamento salvo ripetizione all'esito del giudizio di appello;
- ad autorizzare, conseguentemente, il difensore dell'Ente ad abbandonare il giudizio di secondo grado stabilendo che, successivamente alla percezione delle somme, l'avv. Giuseppe Colapietro rilascerà quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio.
- La sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Giuseppe Colapietro, dirigente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è stata quantificata (in ottemperanza al dispositivo della sent. n. 7831/13 Trib. Bari Sez. Lavoro) in € 15.428,11.
- In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro e del suo difensore per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:
  - Sorte Capitale: € 15.428,11;
  - Interessi legali: € 1.724,34 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
  - Contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio di appello: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80;
  - Spese legali liquidate nella sentenza di primo grado: € 2.136,83.
- Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 20.558,08, così suddivisa:
  - a) competenze dovute all'avv. Giuseppe Colapietro, per l'attività svolta: € 17.152,45 (di cui € 15.428,11 per Sorte Capitale ed € 1.724,34 per Interessi legali);
  - b) competenze dovute all'avv. Chiara Colapietro (legale di controparte in I° e II° grado): € 3.405,63.
- Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 20.558,08, con la connessa variazione del bilancio 2014 limitatamente alla somma di € 15.428,11 (Sorte Capitale), e ad autorizzare l'abbandono del giudizio di secondo grado, previo rilascio di quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 20.558,08 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 15.428,11 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo

corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313.

- L'ulteriore somma di € 1.724,34 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.

- L'ulteriore somma di € 3.405,63 (dovuta all'avv. Chiara Colapietro quale legale di controparte), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.

- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 20.558,08, (di cui € 17.152,45 in favore dell'avv. Giuseppe Colapietro ed € 3.405,63 in favore dell'avv. Chiara Colapietro), si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.

- Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze spettanti al citato dirigente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali", dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente trascritta;
2. di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Giuseppe Colapietro, dirigente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme indicate nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
3. di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 20.558,08 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione " Copertura Finanziaria ", e che il difensore di controparte dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;
6. di stabilire che, successivamente alla percezione delle somme, l'avv. Giuseppe Colapietro rilascerà

quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio;

7. di autorizzare, conseguentemente, il difensore della Regione, avv. Ettore Sbarra, ad abbandonare il giudizio di secondo grado;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. Ettore Sbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo contenzioso Lucrezia Gaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---